

## L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Secondo i dati dell'INPS sono circa un milione e 738 mila gli italiani che, affetti da una grave inabilità totale, beneficeranno, nel 2016, della cosiddetta "indennità di accompagnamento".

Questa indennità, che è stata originariamente prevista dalla legge n. 18 del 1980 (la norma ha, poi, subito qualche modifica dalla Legge 508/1988), è una prestazione economica erogata dall'INPS a chi, riconosciuto invalido civile al 100 per cento, non è più inoltre, in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di qualcuno oppure necessita, per le sue esigenze personali, di un'assistenza continua.

Ecco allora tutto quello che c'è sapere su questa prestazione assistenziale.

### I requisiti

Precisiamo subito che il diritto a quest'indennità non è condizionato né dall'età del richiedente né dalla situazione economica personale o dell'eventuale coniuge.

Il diritto alla prestazione scatta, infatti, solo in presenza di uno stato di salute meritevole di questo riconoscimento.

Essa, infatti, compete alle persone che abbiano ottenuto dalle Commissioni Mediche previste dalla legge, il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del cento per cento, accompagnata dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (mangiare, bere, lavarsi, ecc.) con la conseguente necessità di un'assistenza continua.

In aggiunta agli invalidi civili totali, l'indennità di accompagnamento spetta anche:

- ai ciechi civili assoluti, per i quali l'importo dell'indennità è maggiorato;
- ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua;
- alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down;
- alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza".

Per ottenere la prestazione è necessario avere la cittadinanza italiana oppure essere un cittadino dell'Unione Europea residente in Italia.

Hanno, però, diritto all'indennità anche i cittadini extracomunitari presenti in Italia, a condizione, però, che siano titolari della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore

ad un anno, e i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

C'è, infine, da ricordare che l'indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è concessa anche quando l'inabile abbia presentato la domanda per il riconoscimento dopo aver compiuto i 65 anni. In quest'ultima ipotesi, però, il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età o impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.

## Quanto spetta

---

L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 512,34 euro mensili (per il 2016), è erogato in 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno.

Non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ma è possibile scegliere il sussidio più conveniente.

## La domanda

---

Sino al 2010 l'iter burocratico per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, così come tutte le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità, sordomutismo) assomigliava un burocratico giro dell'oca che vedeva queste pratiche transitare per la loro definizione tra ASL, Comune, INPS e Commissioni mediche.

Da 1 ° gennaio 2010 questo farraginoso iter si è semplificato anche per utilizzo delle procedure telematiche. La prima novità ha riguardato il certificato medico da allegare alla domanda di riconoscimento dell'invalidità: esso non è più cartaceo ma solo telematico perché deve essere compilato direttamente dal medico "on line" sul sito internet dell'INPS.

Anche la domanda è telematica ed va presentata, avvalendosi degli Enti di patronato e delle associazioni degli invalidi, via internet direttamente all'INPS.

A questo punto certificato e domanda si abbinano elettronicamente e sono inviate, sempre via internet, alla ASL, dando immediatamente comunicazione all'interessato della data in cui si effettuerà la visita medica, che dovrebbe avvenire, per legge, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di patologia oncologica

Anche la fase di accertamento sanitario è semplificata perché le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell'INPS, evitando, in caso di pareri della commissione formulati a maggioranza, così i tempi necessari per il passaggio della domanda alle vecchie Commissioni mediche di verifica. I riconoscimenti dell'invalidità espressi con giudizio unanime da parte delle Commissioni ASL danno, infatti, il via immediato alla fase di pagamento della prestazione. Tutto l'iter deve, comunque, perfezionarsi entro 120 giorni.

## Chi non ne ha diritto

---

Anche se le loro condizioni fisiche o psichiche sono tali da far nascere potenzialmente il diritto all'indennità di accompagnamento, questa prestazione non può essere riconosciuta a coloro che:

- sono ricoverati gratuitamente in istituto con retta a totale carico dello Stato;
- percepiscono un'analogha indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Una precisazione in più va data sul ricovero gratuito; con questo termine si intende il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Per questo motivo, l'indennità spetta quando il contributo della Pubblica Amministrazione copre solo una parte della retta di ricovero, mentre la differenza viene corrisposta da privati.

Per verificare che questa condizione sia rispettata, una volta ottenuta l'indennità, gli interessati devono ogni anno, entro il 31 marzo, (termine ampiamente prorogato nel tempo) inviare all'INPS una dichiarazione di responsabilità circa l'eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell'invalido.

Per la presentazione del modello (ICRic) ci si può:

- rivolgere ad un CAF o ad un professionista abilitato, che fornisce assistenza gratuita e trasmette i dati direttamente all'INPS;
- avvalere del canale telematico e trasmettere direttamente **online** (utilizzando il codice PIN rilasciato dall'Istituto) sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Se, poi, l'inabile è ricoverato in reparti di lungo degenza o riabilitativi, l'indennità di accompagnamento non è corrisposta per la durata del ricovero.

Non c'è, invece, alcun ostacolo a percepire l'indennità se i ricoveri sono collegati a terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia.

Così, ad esempio, il titolare di indennità di accompagnamento che venga colpito da infarto per i periodi di ricovero nella fase acuta ha diritto a percepire l'intera indennità pur se ricoverato a titolo gratuito mentre, per gli eventuali periodi di ricovero (se gratuiti) per riabilitazione, dovrà rinunciare all'indennità di accompagnamento per i soli periodi di ricovero per riabilitazione.

L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.

## I ratei agli eredi

---

Non è infrequente il caso in cui l'inabile deceda prima che venga posta in pagamento l'indennità: in questa ipotesi i ratei maturati e non riscossi dell'invalido deceduto è corrisposto agli eredi in relazione alle quote che spettano a ciascuno. Se si tratta di successione legittima (quella senza testamento) le somme spettano al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti ed allo Stato, secondo le norme del codice civile. (art. 565 c.c.).

La domanda di riscossione di queste somme arretrate può essere presentata da ciascuno erede per la propria quota o da un solo erede in nome e per conto degli altri. Sarà necessario, tra l'altro, allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultano gli eredi aventi diritto e la delega autenticata di tutti gli eredi in favore di uno di essi, incaricato alla riscossione in nome e per conto degli eredi medesimi.

Se esistono coeredi minorenni, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL** è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

---



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tutto previdenza.it](mailto:p.zani@tutto previdenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"